

**COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO**  
**PROVINCIA DI SALERNO**

**ORIGINALE**

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Prot.n. 40  
Data 24 MAR. 2017

**N. 10 del 22.03.2017**

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI  
INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2017.**

=====

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** il giorno **VENTIDUE** del mese di **MARZO** alle ore **11.30** nel  
Suo Ufficio presso la Sede Municipale

**IL DOTT. ROBERTO AMANTEA**

nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Castel San Giorgio,  
a seguito della sospensione del Consiglio Comunale, con DPR del 09.06.2016

con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Maria Cecilia Fasolino.

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL  
CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 22/03/2017**

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI  
INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2017**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Premesso che:**

- la legge di stabilità per l'anno 2014, Legge n. 217/2013, ha previsto all'art. 1, comma 639 e successivi, l'istituzione della I.U.C. (Imposta Unica Comunale), basata su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili, mentre l'altro è collegato all'erogazione dei servizi comunali. Questa seconda componente è a sua volta articolata in due tributi: la TARI finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e la TASI, destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili;
- con il termine "servizi indivisibili" si intendono quei servizi che il Comune svolge per la cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori;
- i commi 676 e 677 fissano l'aliquota di base della TASI nella misura dell'1 per mille, con possibilità di un suo azzeramento e, per l'anno 2014, un'aliquota massima pari al 2,5 per mille;
- il comma 677 è stato modificato dall'articolo 1 comma 1 del D.L n.16 del 06/03/2014 pubblicato in G.U. n. 54 del 06/03/2014 che testualmente recita: *"al comma 677 e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011"*;
- il comma 679 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, n. 190, ha esteso al 2015 le limitazioni disciplinate dal comma 677 della legge n. 147/2013;
- Con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), sono state introdotte ulteriori importanti modifiche alla disciplina relativa alla TASI (Tassa Servizi Indivisibili);
- l'art. 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), così come modificato dal comma 42 dell'art. 1 della Legge 11 dicembre 2016, n° 232 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019"), prevede che, anche per l'anno 2017, i comuni possono continuare a mantenere, con espressa deliberazione del consiglio comunale, la stessa maggiorazione TASI, di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, confermata per l'anno 2016;
- l'art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), così come

*modificato dal comma 42 dell'art. 1 della Legge 11 dicembre 2016, n° 232 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019"), stabilisce che: "Al fine di contenere il livello complessivo di pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è fatto divieto alle regioni e agli enti locali di deliberare aumenti dei tributi nonché delle addizionali ad essi attribuiti con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote deliberate per l'esercizio 2015";*

- il comma 681 stabilisce che, nel caso in cui l'unità immobiliare e' occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- l'art. 3C comma 5 del regolamento comunale TASI, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 10.04.2014, come da ultimo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 29/04/2016, stabilisce che l'occupante e il titolare del diritto reale versano la TASI nella misura stabilita annualmente nella delibera consiliare in cui vengono determinate le aliquote;

#### **Considerato che:**

- le aliquote deliberate dal Comune ai fini TASI, saranno applicate alla base imponibile corrispondente a quella stabilita per la determinazione dell'imposta municipale propria (IMU);
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 682 punto b), della L. 147/2013 e in base a quanto previsto dal Regolamento TASI, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 10/04/2014 come da ultimo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 29/04/2016, è necessario indicare, per l'anno 2017, i servizi e l'importo dei costi che saranno coperti dalla TASI anche solo parzialmente;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

#### **Visti:**

- l'articolo 1, comma 174, del D.Lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;
- la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017), che all'art. 1, comma 454 nel testo originario prevedeva: "Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 28 febbraio 2017";
- l'articolo 5, comma 11 del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 recante "Proroga e definizione di termini", ove si prevede che: "Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente è abrogato il comma

454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232";

- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

#### **Richiamati:**

- il comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 4, comma 12-quater, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, a termine della quale sono state approvate le aliquote del tributo a valere per l'anno 2016;

**Ritenuto** di confermare, ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2017, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, le aliquote del tributo stabilite con le richiamate Delibere di Consiglio, nonché la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2016.

#### **Dato atto:**

- che i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI sono i seguenti:
  - o Manutenzione strade: 140.000,00 euro (su un totale di 226.710,00 euro) ;
- Che tali importi indicano la spesa prevista nel bilancio di Previsione all'interno dei vari Centri di responsabilità di spesa, che l'Amministrazione intende coprire, se pur solo parzialmente, con il gettito della TASI;
- **Acquisito** il parere ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs 267/2000;

## **DELIBERA**

### **1. DI STABILIRE** che:

- a) i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI siano i seguenti:  
**Manutenzione strade:** 140.000,00 euro (su un totale di 226.710,00 euro)
- b) tali importi indicano la spesa prevista nel bilancio di Previsione all'interno dei vari Centri di responsabilità di spesa, che l'Amministrazione intende coprire, se pur solo parzialmente, con il gettito della TASI;

### **2. DI DETERMINARE**, a valere per l'anno 2017, le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) mediante conferma di quelle in vigore per l'anno 2016, come desumibili dalle tabelle che seguono:

ALIQUEUTE TASI - ABITAZIONI PRINCIPALI - cat. A1, A8, A9	
RENDITA CATASTALE	ALIQUEUTA
da 0,00 euro a 300,00 euro	0,00
da 300,01 euro a 600,00 euro	2,50
da 600,01 euro a 1.000,00 euro	2,70
oltre 1.000,01 euro	2,80

PERTINENZE - ABITAZIONI PRINCIPALI - cat. A1, A8, A9	
RENDITA CATASTALE	ALIQUEUTA
da 0,00 euro a 300,00 euro	0,00
oltre 300,01 euro	2,50

ALIQUEUTE TASI - ALTRI IMMOBILI -	
CATEGORIA CATASTALE	ALIQUEUTA
CATEGORIA A	0,50
CATEGORIA A10	0,50
CATEGORIA B	0,50
CATEGORIA C1	0,50
CATEGORIA C3	0,50
CATEGORIA C	0,50
CATEGORIA D	0,50
AREE FABBRICABILI	0,50

3. **DI STABILIRE** altresì che, le scadenze per il pagamento della TASI sono di norma quelle previste per il pagamento dell'IMU;
4. **DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
5. **DI DARE ATTO** che la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sia applicata nella stessa misura stabilita per l'anno 2016;
6. **DI DARE ATTO** che il gettito lordo del tributo è previsto in euro 140.000,00 e che la presente deliberazione verrà pubblicata e trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le specifiche disposizioni normative vigenti;
7. **DI ALLEGARE** la presente deliberazione al bilancio di previsione 2017 in conformità a quanto dispone l'art. 172, primo comma, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

**COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO**  
**Provincia di Salerno**

Parere ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n° 267/2000 sulla proposta di deliberazione della  
DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO C.C. avente ad oggetto:

**IMPOSTA UNICA COMUNALE – ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI  
(TASI) ANNO 2017.**

=====

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma  
1 del D.lgs.vo 267/2000 Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile attestante la regolarità e la  
correttezza dell'azione amministrativa: **SETTORE N. 1 RAGIONERIA-FINANZE**

Visto, parere favorevole espresso in data 22.03.2017

  
**Il Ragioniere**  
**Dott. Angelo Grimaldi**

---

D.C.S.C. N° 10 DEL 22.03.2017

LETO E SOTTOSCRITTO  
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. ROBERTO AMANTEA



LETO E SOTTOSCRITTO  
IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. SSA MARIA CECILIA FASOLINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo, copia della presente deliberazione è stata

affissa all'Albo Pretorio il 24 MAR. 2017

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Publicata all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_

giorno festivo o di mercato e contro di essa sono state presentate opposizioni.

Castel San Giorgio li, 24 MAR. 2017

IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. SSA MARIA CECILIA FASOLINO



Castel San Giorgio li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. SSA MARIA CECILIA FASOLINO

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva:

- ◆ ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000;

Castel San Giorgio li, 24 MAR. 2017



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. SSA MARIA CECILIA FASOLINO